

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 5 febbraio 2016, n. 31

**ID\_VIA153 - d. lgs. n. 152/2006 e smi - l.r. n. 11/2001 e smi e l. n. 241/1990 e smi – conclusione del procedimento di riesame della D.D. n. 380/2009 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5092/2014 – rinnovazione procedura di verifica di assoggettabilità a VIA - insediamento eolico nel Comune di Martano (Le) in loc. “Foderà”.**

**Proponente: ERI Energia Rinnovabile Italia Surl, corrente in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 262**

L'anno 2016 addì 05 del mese di febbraio in Modugno Z.I. (Ba), nella sede della Sezione Ecologia sita in Via delle Magnolie n. 6/8,

#### **Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia**

**VISTA** la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

**VISTO** l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;

**VISTO** l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;

**VISTA** la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015 di conferimento dell’incarico di Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia all’Ing. Giuseppe Tedeschi;

**PRESO ATTO** del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17/07/2015;

**PRESO ATTO** dei lavori svolti in sede di conferenze di servizi e dei relativi esiti esplicitati nel verbale della CdS decisoria allegato

**VISTI ALTRESI’** i seguenti disposti normativi come di seguito elencati:

- l. n. 241/1990 e smi recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- d.lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”;
- l.r. n. 11/2001 e smi recante “*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*”;

**VISTA** ancora la statuizione resa dal Consiglio di Stato – Sesta Sezione n. 5092 del 14/10/2014.

**sulla base dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal funzionario, dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi del r.r. n. 10/2011), nonché sulla base degli esiti delle sedute di conferenze di servizi svoltesi, ha adottato il seguente provvedimento.**

**Premesso che:**

- in esito all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del 30/11/2006, con determinazione dirigenziale n. 380 del 25/06/2009 la Regione Puglia – Servizio Ecologia determinava di escludere dalla procedura di VIA il progetto relativo all'impianto eolico in oggetto specificato in riferimento a n. 7 aerogeneratori (su un totale di 12 inizialmente proposti), per tutte le motivazioni nel medesimo provvedimento rappresentate;
- avverso la suddetta determinazione insorgeva l'associazione ambientalista Italia Nostra dinanzi al Tar Lecce, chiedendone il suo annullamento. Il Tar adito, con sentenza n. 611 del 23/02/2010, accoglieva il ricorso proposto e, per l'effetto, annullava la gravata D.D. n. 380/2009;
- la società ricorrente appellava la suddetta sentenza del Tar Lecce con ricorso al Consiglio di Stato ed iscritto al R.G. n. 8133/2010;
- al fine di dare ottemperanza alla sentenza del Tar Lecce n. 611/2010 la Regione Puglia – Servizio Ecologia procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria inerente alla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto che si concludeva con l'adozione della nuova D.D. n. 97/2010 che disponeva l'assoggettamento a VIA dell'impianto proposto nella sua interezza;
- anche tale determinazione veniva nuovamente impugnata da parte della società proponente dinanzi al Tar Lecce con ricorso iscritto al R.G. n. 1009/2010. Contestualmente però la società presentava anche la domanda di VIA sempre alla Regione Puglia, dando in tal modo seguito alla determinazione di assoggettamento a VIA dell'impianto disposta con la D.D. n. 97/2010;
- il procedimento di VIA di cui al punto precedente avviato dalla società si concludeva con altra determinazione dirigenziale n. 165/2011 recante parere sfavorevole a cui faceva seguito il provvedimento di diniego all'Autorizzazione Unica da parte dell'Ufficio Energia avente prot. n. 12048 del 07/10/2011;
- anche tali provvedimenti venivano impugnati dalla società proponente con ricorso per motivi aggiunti dinanzi al Tar Lecce. Quest'ultimo, con sentenza n. 1512 del 24/07/2012, rigettava sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti proposti, così confermando la determinazione di assoggettamento a VIA n. 97/2010, quella di VIA negativa 165/2011 e il provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica prot. n. 12048 del 07/10/2011;
- tale sentenza del Tar Lecce veniva impugnata dalla società istante dinanzi al Consiglio di Stato il quale disponeva la riunione di tale ultimo ricorso al primo appello proposto dalla società avente ad oggetto la sentenza del Tar Lecce n. 611/2010;
- definitivamente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5092 del 14/10/2014, si pronunciava in ordine alle sentenze del Tar di Lecce n. 611/2010 e n. 1512/2012, così disponendo: *"... L'amministrazione, nel riesercizio del potere, avrebbe dovuto rivedere la precedente determinazione limitatamente ai profili esaminati nella sentenza. L'amministrazione ha, invece, proceduto ad una rivisitazione completa dell'assetto di interessi ritenendo, in generale, che l'area interessata dalla totalità delle aerogeneratori ricade in un contesto di pregio paesaggistico e di valenza ecologica medio-alta. ... Tale valutazione ha condizionato la scelta amministrativa incidendo anche sulle fasi successive della procedura. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, gli atti impugnati nei due giudizi sono illegittimi. L'amministrazione dovrà, pertanto, rinnovare il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale al fine di eliminare esclusivamente i vizi della procedura che sono stati riscontrati con sentenza del Tribunale amministrativo, confermata con la decisione in esame. Nel rinnovare la procedura non devono essere presi in esame aspetti diversi che erano stati già vagliati positivamente al momento dell'adozione del primo atto di screening favorevole. ... definitivamente pronunciando, riuniti i giudizi, in parte accoglie e in parte rigetta l'appello proposto da Eri-Energia rinnovabile Italia Surl e, per l'effetto, ritiene fondato sia il ricorso di primo grado n. 1632 del 2009 proposto da Italia Nostra sia il ricorso di primo grado n. 1009 del 2010 proposto da Eri; rigetta l'appello incidentale proposto da Italia Nostra; dichiara infondati i motivi riproposti con l'atto di costituzione di Italia Nostra."*;
- in conseguenza dell'annullamento del provvedimento dirigenziale n. 380/2009 avvenuto con sentenza del Consiglio di Stato n. 5092/2014, con nota prot. n. 346 del 14/01/2015 il Servizio Ecologia comunicava l'avvio del procedimento di riesame della citata determinazione specificando alla società proponente che " ... in

*considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla data dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (datata 30/11/2006, come si evince dal provvedimento dirigenziale n. 380/2009), al fine di provvedere alla rinnovazione istruttoria sul progetto in esame, codesta società è invitata a depositare, entro il termine di 30 giorni, presso lo scrivente Ufficio e presso gli altri enti coinvolti nel procedimento (che devono essere individuati dal proponente ai sensi dell'art. 23 co. 2 del d.lgs. n. 152/2006 e smi), lo studio preliminare ambientale aggiornato alla data odierna, con allegata apposita relazione sugli impatti cumulativi secondo le modalità e i contenuti declinati nella Delibera di G.R. n. 2122/2012 recante "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" nonché nella determinazione dirigenziale n. 162 del 06/06/2014 (attuativa della citata DGR) relativa gli indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi, stante l'elevata concentrazione di impianti FER (in specie eolici) di taglia industriale, nonché copia del progetto dell'impianto, qualora lo stesso abbia medio tempore subito mutamenti rispetto alla sua originaria configurazione";*

- sul fronte del procedimento autorizzativo ex d.lgs. n. 387/2003 l'Ufficio Energia, con sua nota prot. n. 6160 del 17/11/2014, richiedeva alla società proponente integrazioni sulla pratica in oggetto e, segnatamente, chiedeva di caricare il progetto sul portale telematico di "Sistema Puglia" ai sensi delle disposizioni recate dalla D.G.R. n. 3029/2010 preannunciando che, a valle dell'inoltro della richiesta documentazione da parte della società, lo stesso avrebbe provveduto al formale avvio del procedimento e alla contestuale convocazione della conferenza di servizi per l'esame del progetto. A tale richiesta replicava la società con sua nota del 16/01/2015 (inoltrata al Servizio Ecologia dal Servizio Energia ed assunta al prot. n. 817 del 23/01/2015 dell'Ecologia) nella quale rappresentava che non avrebbe proceduto all'inoltro della documentazione richiesta a causa del sopraggiunto vincolo aeronautico sul progetto di cui al D.M. Difesa n. 258 del 19/12/2012 (che avrebbe reso irrealizzabile il progetto) e che tale impedimento era da ascrivere esclusivamente all'Amministrazione Regionale;
- in data 22/01/2015 con sua nota prot. n. 278 (prot. Ecologia n. 918 del 23/01/2015) il Servizio Energie comunicava l'interruzione del procedimento autorizzativo, fino all'acquisizione del nuovo parere di compatibilità ambientale in esito alla rinnovazione istruttoria decretata dal Consiglio di Stato;
- parimenti, in riscontro alla nota prot. n. 346/2015 del Servizio Ecologia, la società con sua nota dell'11/02/2015 (prot. Ecologia n. 2698 del 24/02/2015) reiterava la medesima comunicazione già inoltrata al Servizio Energie in riferimento all'entrata in vigore del D.M. Difesa n. 258/2012, rappresentando l'illegittimità della richiesta integrativa di cui alla nota prot. n. 364/2015;
- nella seduta del 17/07/2015 il Comitato Regionale di VIA, sulla base della documentazione progettuale allegata alla originaria istanza presentata dalla società rendeva il suo parere (allegato alla presente determinazione) in ordine al progetto e tale parere veniva trasmesso all'Ufficio VIA e Vinca con non nota assunta al prot. n. 10290 del 20/07/2015. L'istruttoria svolta dal Comitato si concludeva con la proposta di assoggettare a procedura di VIA il progetto in argomento, sulla base delle deduzioni tecniche nel medesimo parere evidenziate;
- con nota prot. n. 10758 del 30/07/2015 il Servizio Ecologia indiceva la prima seduta di CdS istruttoria sul progetto per la giornata del 04/09/2015 e, contestualmente, veniva trasmesso il citato parere reso dal Comitato a tutti gli enti invitati e alla società proponente al fine di poter proporre le opportune deduzioni come da previsioni recate dalla l.r. n. 4/2014. Con altra nota prot. n. 11182 del 06/08/2015 tale seduta veniva poi differita all'altra data del 09/09/2015;
- in data 09/09/2015 la seduta di conferenza di servizi indetta non si svolgeva in quanto nessuno degli enti invitati si presentava all'orario convenuto: tale esito veniva comunicato a tutti gli enti con nota prot. n. 12125 del 09/09/2015. Ciononostante per la citata seduta pervenivano i pareri di Autorità di Bacino e di Arpa Puglia -Dap Lecce;
- con nota prot. n. 15682 del 18/11/2015 veniva indetta nuova seduta di conferenza di servizi per la data del 30/11/2015. Alla data stabilita la seduta non si svolgeva in quanto nessuno degli invitati si presentava all'o-

rario convenuto: anche tale esito veniva comunicato a tutti gli enti con nota prot. n. 16348 del 02/12/2015;  
- con nota prot. n. 17527 del 29/12/2015 veniva indetta ultima seduta di conferenza di servizi decisoria per la data del 15/01/2016: in tale data si svolgevano i lavori della seduta a cui partecipava il Comune di Martano (Le) e i relativi esiti venivano trasmessi a tutti gli enti invitati in CdS con nota della Sezione Ecologia avente prot. n. 541 del 15/01/2016.

**Tutto ciò premesso,**

#### **Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi**

##### **Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

#### **Copertura finanziaria ai sensi della l.r. 28/2001 e smi**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia**

##### **DETERMINA**

1. **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto, costituisce parte integrante dello stesso;
2. **di concludere** il procedimento di riesame della D.D. n. 380/2009 (annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5092/2014) avviato con nota prot. n. 346 del 14/01/2015 ed **esprimere**, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17/07/2015, ai lavori delle conferenze di servizi svoltesi nelle date del 09/09/2015, del 30/11/2015 e del 15/01/2016 e, segnatamente, agli esiti della seduta di CdS decisoria del 15/01/2016, **parere di assoggettamento a procedura di VIA** per il progetto di impianto eolico in loc. "Foderà" del Comune di Martano (Le) proposto dalla ERI – Energia Rinnovabile Italia Surl, con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 262;
3. **di allegare** alla presente determinazione i seguenti atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - **Allegato 1**: parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17/07/2015 (prot. Ecologia n. 10290 del 20/07/2015) – 11 facciate -
  - **Allegato 2**: verbale della seduta di CdS decisoria del 15/01/2016 con relativa nota di trasmissione dello stesso al prot. n. 541 del 15/01/2016 – 5 facciate -
4. **di dichiarare** che il presente provvedimento è stato adottato al fine di dare ottemperanza alla sentenza emessa dal Consiglio di Stato – Sesta Sezione n. 5092/2014;
5. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;

6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla società proponente e a tutti gli enti che sono stati invitati alle sedute di conferenza di servizi svoltesi presso la Sezione Ecologia;
7. **di precisare** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/200 in materia di protezione dei dati personali
8. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
- c) sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P..

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia  
Ing. Giuseppe Tedeschi

ALL.1

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**UFF. VIA - VINCA  
A.U. BARBERIAl Dirigente Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, V.I.A. e VINCA  
SEDE

2015 20 LUG. 2015

Parere espresso nella seduta del 17/07/2015

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

**Comune di Martano (Le)**

Impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Martano (Le) in loc. "Foderà"

Proponente: Società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l., sede legale: Corso De Gasperi 262 - 70125 BARI

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA - Rinnovo della procedura di cui alla  
determinazione dirigenziale n. 380 del 25.06.2009 a seguito dei pronunciamenti del TAR e del  
Consiglio di Stato con sentenza n. 5092 del 14/10/2014**Premesso che:**

- a valle dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del 30/11/2006, con determinazione dirigenziale n. 380 del 25/06/2009 la Regione Puglia - Servizio Ecologia determinava di escludere dalla procedura di VIA il progetto relativo all'impianto eolico in oggetto specificato in riferimento a n. 7 aerogeneratori (su un totale di 12 inizialmente proposti), per tutte le motivazioni nel medesimo provvedimento rappresentate;
- avverso la suddetta determinazione insorgeva l'associazione ambientalista Italia Nostra dinanzi al Tar Lecce, chiedendone il suo annullamento. Il Tar adito, con **sentenza n. 611 del 23/02/2010**, accoglieva il ricorso proposto e, per l'effetto, annullava la prefata D.D. n. 380/2009;
- la società ricorrente appellava la suddetta sentenza del Tar Lecce con ricorso al Consiglio di Stato ed iscritto al R.G. n. 8133/2010;
- ai fini dell'ottemperanza alla sentenza del Tar Lecce n. 611/2010 la Regione Puglia - Servizio Ecologia procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria inerente alla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto che si concludeva con l'adozione della nuova D.D. n. 97/2010 che disponeva l'assoggettamento a VIA dell'impianto proposto nella sua interezza;
- anche tale determinazione veniva nuovamente impugnata da parte della società proponente dinanzi al Tar Lecce con ricorso iscritto al R.G. n. 1009/2010. Contestualmente però la società presentava istanza di VIA, dando in tal modo seguito alla determinazione di assoggettamento a VIA dell'impianto disposta con la D.D. n. 97/2010;
- il procedimento di VIA di cui al punto precedente avviato dalla società si concludeva con altra determinazione dirigenziale n. 165/2011 recante parere sfavorevole a cui faceva seguito il provvedimento di diniego all'Autorizzazione Unica da parte dell'Ufficio Energia avente prot. n. 12048 del 07/10/2011;
- anche tali provvedimenti venivano impugnati con ricorso per motivi aggiunti dinanzi al Tar Lecce. Quest'ultimo, con **sentenza n. 1512 del 24/07/2012**, rigettava sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti proposti, così confermando la determinazione di assoggettamento a VIA, quella di VIA negativa e l'atto di diniego dell'autorizzazione unica;

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

- tale sentenza del Tar Lecce veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato il quale disponeva la riunione al primo appello proposto dalla società avente ad oggetto la sentenza del Tar Lecce n. 611/2010;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5092 del 14/10/2014, definitivamente pronunciandosi in ordine alle sentenze del Tar di Lecce n. 611/2010 e n. 1512/2012, così disponeva: "... *L'amministrazione, nel riesercizio del potere, avrebbe dovuto rivedere la precedente determinazione limitatamente ai profili esaminati nella sentenza. L'amministrazione ha, invece, proceduto ad una rivisitazione completa dell'assetto di interessi ritenendo, in generale, che l'area interessata dalla totalità delle aerogeneratori ricade in un contesto di pregio paesaggistico e di valenza ecologica medio-alta. ... Tale valutazione ha condizionato la scelta amministrativa incidendo anche sulle fasi successive della procedura. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, gli atti impugnati nei due giudizi sono illegittimi. L'amministrazione dovrà, pertanto, rinnovare il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale al fine di eliminare esclusivamente i vizi della procedura che sono stati riscontrati con sentenza del Tribunale amministrativi, confermata con la decisione in esame. Nel rinnovare la procedura non devono essere presi in esame aspetti diversi che erano stati già vagliati positivamente al momento dell'adozione del primo atto di screening favorevole*";
- l'Ufficio Energia, con sua nota avente prot. n. 6160 del 17/11/2015, al fine di dare esecuzione alla statuizione del Consiglio di Stato, richiedeva alla società proponente le integrazioni necessarie a riaprire il procedimento di AU, chiedendo di caricare sul Portale Sistema Puglia la documentazione necessaria;
- con nota prot. 346 del 14/01/2015 l'Ufficio VIA e Vinca, sulla base di quanto sopra premesso, comunicava alla società ricorrente l'avvio del procedimento di riesame della D.D. n. 380/2009 e, contestualmente, in ragione del lasso di tempo decorso dalla data dell'originaria istanza di verifica di VIA, richiedeva alla medesima la trasmissione di documentazione integrativa ai fini della rinnovazione istruttoria. In particolare veniva richiesto:
  1. uno studio preliminare ambientale aggiornato con allegata relazione sugli impatti cumulativi ai sensi della D.G.R. n. 2122/2012
  2. una copia del progetto di insediamento eolico, qualora lo stesso abbia subito mutamenti rispetto alla sua originaria configurazione
- con nota del 16/01/2015 la società, riscontrando la nota prot. n. 6160 del 17/11/2014 dell'Ufficio Energia, comunicava che non avrebbe proceduto al caricamento delle integrazioni richieste sul Portale telematico, in ragione dell'entrata in vigore del DM Difesa n. 258 del 19/12/2012 che avrebbe esteso i vincoli nelle aree limitrofe agli aeroporti militari previsti dal precedente Decreto del 20/04/2006 e che, a seguito di tale estensione, l'area di sedime dell'impianto eolico proposto sarebbe assoggettata a limitazioni di altezza delle costruzioni;
- con nota prot. n. 278 del 22/01/2015 (prot. Ecologia n. 918 del 23/01/2015) l'Ufficio Energia comunicava la sospensione del procedimento di Autorizzazione unica "*fino all'acquisizione del nuovo parere di compatibilità ambientale*";
- con nota assunta al prot. Ecologia al n. 2698 del 24/02/2015 la società reiterava la medesima comunicazione di cui alla citata nota del 16/01/2015 in riferimento all'entrata in vigore del DM Difesa n. 258/2012, rappresentando altresì l'illegittimità della richiesta avente prot. n. 364/2015 sulla scorta delle seguenti motivazioni:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

### COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. il decorso di 8 anni dalla richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per cause di cui ERI non ha alcuna responsabilità
2. la circostanza che la richiesta svolta nella nota sopraindicata abbia travalicato i limiti istruttori imposti dal Giudice amministrativo con la sentenza del Tar Lecce n. 611/2010. In base a tale assunto la società chiedeva dunque di contemplare a fini istruttori per il riesame la documentazione già agli atti d'Ufficio rappresentata dal progetto e dallo SIA redatto ai sensi del r.r. n. 16/2006.

Alla luce delle suesposte premesse e sulla scorta delle documentazione agli atti, ovvero quella allegata all'originaria istanza di *screening* del 2006, il Comitato Regionale per la VIA, in ottemperanza alla statuizione resa dal Consiglio di Stato che ha riformato le sentenze emesse dal Tar Lecce sopra richiamate, e il cui dispositivo qui si riporta integralmente: "*L'amministrazione dovrà pertanto, rinnovare il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale al fine di eliminare esclusivamente i vizi della procedura che sono stati riscontrati con sentenza del Tribunale amministrativi, confermata con la sentenza in esame. Nel rinnovare la procedura non devono essere presi in esame aspetti diversi che erano già stati vagliati positivamente al momento dell'adozione del primo atto di screening favorevole*", ha dunque proceduto ad effettuare una nuova valutazione del progetto per la parte oggetto della censura da parte del giudice amministrativo inerente ai n. 7 aerogeneratori, esprimendo le valutazioni di seguito esposte.

#### ***Inquadramento territoriale e quadro di riferimento progettuale***

- ⇒ **Località:** L'area ricade nel territorio del Comune di Martano nella parte nord-ovest del territorio a confine con il Comune di Zollino (Le).
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 7
- ⇒ **Potenza unitaria:** 2.5 MW
- ⇒ **Potenza complessiva massima:** 17.5 MW
- ⇒ **Diametro rotore tripala:** 100 m
- ⇒ **Altezza aerogeneratori (al mozzo):** 100 m
- ⇒ **Punto di connessione:** L'energia elettrica prodotta dall'impianto di progetto è trasmessa alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) mediante un elettrodotto a 20 kV a doppia terna in cavo sotterraneo che collega l'edificio di impianto principale, ubicato in prossimità della Masseria Cantaturo, alla Stazione Elettrica di Martignano della Società Terna S.p.A.
- ⇒ **Coordinate aerogeneratori proposti:**

| TORRE | E       | N       |
|-------|---------|---------|
| M1    | 2798354 | 4457761 |
| M3    | 2798310 | 4456661 |
| M5    | 2798998 | 4455718 |
| M6    | 2798050 | 4456302 |
| M7    | 2798729 | 4456439 |
| M9    | 2798768 | 4457787 |
| M11   | 2799370 | 4457078 |

9

Handwritten signatures and initials are present to the right of the table, including a large signature and the number '12'.

3

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

**Esame del progetto**

Come anzi riportato il CdS così conclude la propria sentenza: "*Nel rinnovare la procedura non devono essere presi in esame aspetti diversi che erano già stati vagliati positivamente al momento dell'adozione del primo atto di screening favorevole*".

Il presente esame verte quindi sulle motivazioni che formavano oggetto di censura da parte del TAR (Sentenza 611/2010) in quanto non sufficientemente approfondite.

**Sicurezza dell'impianto**


Dalla sentenza del Tar Lecce n. 611/2010: "... *Del pari eccessivamente superficiale è poi la valutazione relativa alla sicurezza dell'impianto; anche volendo dare per scontata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di incidente stimata dal proponente l'intervento (individuata in ml. 347.2 sulla base di studi relativi però ad altra tipologia di impianto, a pag. 46 della Relazione allegata alla domanda di VIA), è quasi impossibile non rilevare come la stessa relazione (a pag. 86) individui la presenza di una residenza estiva a 200. mt. dalla Torre M5 (oggetto di valutazione favorevole e quindi esclusa dalla procedura della V.I.A.) e quindi in area potenzialmente pericolosa per la salute degli occupanti...*".

Si è quindi qui provveduto ad un esame di dettaglio, torre per torre, onde individuare i recettori sensibili in quanto aree potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità ai sensi dei parametri di sicurezza calcolati dal proponente e richiamati nella sentenza.




Inquadramento del Parco eolico su orfoto SIT - Regione Puglia

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE




Torre M1 - Distanza da area potenzialmente pericolosa per la tutela della pubblica incolumità




Torre M1 - Distanza da area potenzialmente pericolosa per la tutela della pubblica incolumità

g R B 5

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



Torre M5 - Distanza da area potenzialmente pericolosa per la tutela della pubblica incolumità



Torre M6 - Distanza da area potenzialmente pericolosa per la tutela della pubblica incolumità

*Handwritten notes:*  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z


*Handwritten notes:*  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z



---

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**


---



Torre M11 - Distanza da area potenzialmente pericolosa per la tutela della pubblica incolumità

Tutte le torri si trovano a distanza da aree potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità notevolmente inferiore ai minimi stabiliti in progetto trattandosi di area fortemente antropizzata.

***Impatto su flora, fauna ed ecosistemi***

Lo studio degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi è stato affrontato dal proponente nell'elaborato "studio di verifica di assoggettabilità a V.I.A."

Con riferimento alla flora, la società rileva che l'area interessata dall'intervento mostra una presenza prevalente di colture agricole, rappresentate da oliveti e seminativi, di cui molti di quest'ultimi risultano attualmente incolti. Sono presenti, inoltre, aree caratterizzate da una vegetazione spontanea di tipo substeppico, su substrato roccioso affiorante difficilmente utilizzabili per usi agricoli, tipica dell'habitat "percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" ampiamente diffuso in tutta la Puglia e soggetto a norme di tutela e conservazione dalla Direttiva Europea 92/43/CEE "Habitat".

Da una verifica su ortofoto 2006 è emerso che soltanto l'aerogeneratore identificato con la sigla M3, risulta ubicato in area agricola quali seminativi, mentre l'aerogeneratore M11 è posizionato all'interno di un seminativo frapposto ad alberi di ulivo. Gli aerogeneratori identificati dalle sigle M5, M6, M7 invece, sono posizionati all'interno di incolti, molti dei quali caratterizzati perlopiù da vegetazione spontanea di tipo substeppico; l'aerogeneratore M1 risulta posizionato all'interno di un

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

incolto a ridosso di un uliveto, mentre l'aerogeneratore M9 è posizionato completamente all'interno di un uliveto. Con riferimento a quest'ultimo aerogeneratore, la società evidenzia che per la sua realizzazione sarà necessario lo svellimento degli alberi di ulivo, senza però indicare né il numero delle piante da sradicare né l'area di riposizionamento delle stesse.

Con riferimento ai potenziali impatti sulla fauna, in particolar modo sull'avifauna maggiormente interessata dagli effetti derivanti dalla realizzazione dell'impianto eolico proposto, va rilevato che, come evidenziato nel pronunciamento del TAR Lecce, il parco eolico trovasi a ridosso di una di protezione faunistica, definita dal PUTT/P "Zona a gestione sociale", con due aerogeneratori (M10 ed M11) che ricadono nella stessa.

La società proponente rileva che tra i vertebrati che popolano l'area vasta solo gli Uccelli presentano un discreto livello di diversità, soprattutto in relazione alla presenza di migratori diretti verso la penisola balcanica. Studi specifici, infatti, dimostrano come "Capo d'Otranto" sia considerato uno dei siti di migrazione primaverile più importanti d'Italia, quando diverse specie, tra cui numerosi rapaci, attraversano il Salento per dirigersi nei Balcani.

In particolare, così come rilevato anche dal proponente, considerata la vicinanza di Capo D'Otranto all'area di intervento, non è escluso che durante le migrazioni primaverile essa possa essere attraversata da contingenti di rapaci diurni in spostamento verso E-NE, utilizzando il Canale d'Otranto per attraversare l'Adriatico e dirigersi sulla penisola balcanica. Con molta probabilità, spostandosi lungo la rotta migratoria che dalla Tunisia, attraverso la Sicilia, la dorsale appenninica, tagliando per il Golfo di Taranto, non è escluso che possano raggiungere l'entroterra della penisola salentina. Pertanto, è del tutto evidente che, al fine di poter escludere eventuali impatti negativi e significativi sull'avifauna, sia necessario un maggior approfondimento circa la possibilità di utilizzo come aree trofiche, da parte dell'avifauna migratoria, delle aree di intervento caratterizzate prevalentemente da incolti con vegetazione di tipo substeppe, che se pur all'apparenza aride ed inospitali risultano oggi tra gli ambienti più ricchi di specie faunistiche, tra cui non mancano specie di grande interesse biologico e conservazionistico. Non è escluso, inoltre, che la riduzione di aree agricole e di pseudosteppa, nonché l'interdizione all'avifauna di tale aree derivante dalla realizzazione dell'impianto eolico proposto, possa incidere sulla disponibilità di prede rappresentate prevalentemente da artropodi, rettili e piccoli mammiferi. Le medesime considerazioni possono essere fatte per i Chiroterri che potrebbero frequentare le aree di intervento.

**Considerazioni in ordine al DM Difesa n. 258/2012**

La ditta proponente con nota del 16/01/2015 la società, riscontrando la nota prot. n. 6160 del 17/11/2014 dell'Ufficio Energia, comunicava che non avrebbe proceduto al caricamento delle integrazioni richieste sul Portale telematico, in ragione dell'entrata in vigore del DM Difesa n. 258 del 19/12/2012 che avrebbe esteso i vincoli nelle aree limitrofe agli aeroporti militari previsti dal precedente Decreto del 20/04/2006 e che, a seguito di tale estensione, l'area di sedime dell'impianto eolico proposto sarebbe assoggettata a limitazioni di altezza delle costruzioni

Con nota assunta al prot. Ecologia al n. 2698 del 24/02/2015 la società reiterava la medesima comunicazione di cui alla citata nota del 16/01/2015.

La ditta proponente si limita a citare l'entrata in vigore del DM 258/2012 facendo genericamente riferimento all'estensione dei vincoli militari e " che, a seguito di tale estensione, l'area di sedime dell'impianto eolico proposto sarebbe assoggettata a limitazioni di altezza delle costruzioni".

Tale assunto andrebbe dimostrato con idonea rappresentazione per consentire una conseguente

9

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

valutazione della ipotizzata interferenza del proposto parco eolico con i vincoli sopravvenuti con l'entrata in vigore del DM.

Andrebbe individuata la superficie TOFPA (Take Off Flight Path Area) dell'Aeroporto di Galatina che disegna i corridoi di decollo e di atterraggio in funzione dei quali sono disegnate le limitrofe aree di vincolo e la tipologia di vincoli da rispettare (torri eoliche, tralicci, sorgenti luminose, ecc.) in funzione del pericolo per la navigazione aerea.

Considerato che il corridoio di decollo e di atterraggio della pista di Galatina è sviluppato in direzione nord-ovest/sud-est e che Martano trovasi completamente ad est, completamente fuori dalla rotta di atterraggio e di decollo, a circa 12 km dalla pista, appare poco probabile la ipotizzata interferenza ipotizzata, ma non dimostrata, dalla ditta proponente.

**PPTR**


Infine, non ci si può esimere di rilevare che dall'esame del sistema delle tutele risulta che l'aerogeneratore M5 è posizionato in un area individuata dal PPTR (approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015) come "ulteriori contesti paesaggistici" quali "prati e pascoli naturali".

Il comma 2 dell'art. 66 delle NTA così dispone: "In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

... a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;...". Se ne deduce che tale disposto normativo non consente l'installazione dell'aerogeneratore.

**Conclusioni.**

Sulla scorta di tutto quanto sopra premesso il Comitato Regionale di VIA ritiene che i potenziali impatti attesi siano tali da non escludere l'assoggettabilità a VIA dell'impianto proposto. Si evidenzia inoltre che le previsioni e le scelte progettuali incidono in modo fortemente impattante sulle componenti ambientali del contesto territoriale interessato, che pone in risalto l'incompatibilità delle previsioni stesse specie in relazione alle condizioni di sicurezza e di tutela della pubblica e privata incolumità che non vengono garantite.



ALL. 2



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE ECOLOGIA  
Servizio VIA e Vinca

Regione Puglia  
Servizio Ecologia  
Uscita 000 541 Entrata  
AOC\_089/ \_\_\_\_\_ del 15/01/2016

Spett.li

**Comune di Martano**PEC: [comune.martano@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.martano@pec.rupar.puglia.it)Mail: [tecnico@comune.martano.le.it](mailto:tecnico@comune.martano.le.it)**Provincia di Lecce**PEC: [protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it)**Mibac****Segretariato Regionale per la Puglia**

Strada dei Dottula, Isolato 49

70122 - Bari

PEC: [mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

**Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  
per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto**

PEC: [mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it)**REGIONE Puglia****Servizio Foreste**

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

PEC: [servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it)**Servizio Agricoltura**PEC: [servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it)**Servizio Assetto del Territorio**PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)**ERI – Energia Rinnovabile Italia Surl**

Corso Alcide De Gasperi n. 262

70124 - Bari

PEC: [eri.italia@pec.it](mailto:eri.italia@pec.it)PEC: [er.italia@pec.it](mailto:er.italia@pec.it)**ARPA Puglia**PEC: [dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)**Autorità di Bacino della Puglia**PEC: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it)**Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia**

Via Duomo, 33

74100 - Taranto

PEC: [mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it)[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**REGIONE PUGLIA****SEZIONE ECOLOGIA - Servizio VIA e Vinca** - Via delle Magnolie n. 6/8 Z.I. Modugno (Ba) -

1/2

PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it) - Tel. 080/5404351



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE ECOLOGIA  
Servizio VIA e Vinca**

**Servizio Energie Rinnovabili**

PEC: [servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** ID\_VIA 153 - l.r. n. 11/2001 e smi - d.lgs. n. 152/2006 e smi - esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5092/2014 – insediamento eolico nel Comune di Martano (Le) in loc. “Foderà” – riesame della D.D. n. 380/2009 – trasmissione verbale seduta di CdS del 15 gennaio 2016.

Si trasmette in allegato alla presente nota il verbale della seduta di CdS decisoria svoltasi in data odierna 15 gennaio 2016.

**Il funzionario istruttore**

(avv. *Giorgia Barbieri*)  
*Giorgia Barbieri*

**Il Dirigente *ad interim*  
della Sezione Ecologia**

(ing. *Giuseppe Tedeschi*)  
*Giuseppe Tedeschi*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE ECOLOGIA - Servizio VIA e Vinca** - Via delle Magnolie n. 6/8 Z.I. Modugno (Ba) - 2/2  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it) - Tel. 080/5404351



DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE ECOLOGIA  
Servizio Via e Vinca

**cod. ID VIA153**

**Oggetto:** l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5092/2014 – insediamento eolico nel Comune di Martano (Le) in loc. "Foderà" – seduta conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell' art. 15 della l.r. n. 11/2001 e smi e della l. n. 241/90 e smi.

**Proponente:** ERI – Energia Rinnovabile Italia Surl con sede legale in Bari in Corso Alcide De Gasperi n. 262

**Verbale:** Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della l. n. 241/90 e smi del 15 gennaio 2016

Giusta convocazione avente prot. n. 17527 del 19/12/2015 si aprono alle ore 10.45 i lavori della Conferenza di Servizi decisoria in oggetto inerenti all'intervento in argomento. Risultano presenti alla seduta odierna i rappresentanti degli Enti come da foglio firme allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La seduta di conferenza è presieduta dall'Avv. G. Barbieri in qualità di responsabile del procedimento, giusta delega avente prot. n. 524 del 15/01/2016 conferita dal dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia Ing. G. Tedeschi.

Introduce i lavori quest'ultima la quale, richiamando la nota avente prot. n. 346/2015 recante l'avvio del procedimento di riesame, sintetizza la peculiarità dello stesso, segnatamente in riferimento alle plurime scansioni procedurali e processuali che hanno scandito il suddetto procedimento di riesame. Richiama altresì la circostanza che il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 17/07/2015, ha espresso il proprio parere definitosi con la proposta di assoggettare a VIA l'intervento e che, in ordine allo stesso, trasmesso alla società proponente con nota prot. Ecologia n. 10758 del 30/07/2015 di indizione della CdS istruttoria, quest'ultima non ha formulato deduzioni e/o osservazioni. Piuttosto la società proponente ERI Surl ha notificato in data 16/09/2015 ricorso dinanzi al Tar Bari per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella conclusione del procedimento nonché dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo derivante dall'emissione delle D.D. 380/2009 e n. 97/2010, con cui la Regione Puglia ha dapprima escluso e poi assoggettato a VIA il progetto per la realizzazione dell'impianto. Copia di tale ricorso viene rilasciata al Comune di Martano intervenuto nell'odierna seduta di CdS.

Successivamente dà lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento di riesame, della precedente seduta di CdS svoltasi in data 30/11/2015 e di quelli già in atti, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

- Comitato Regionale per la VIA, reso nella seduta del 17/07/2015 (prot. Ecologia n. 10290 del 20/07/2015): *"ritiene che i potenziali impatti attesi siano tali da non escludere l'assoggettabilità a VIA dell'impianto proposto. Si evidenzia inoltre che le previsioni e le scelte progettuali incidono in modo fortemente impattante sulle componenti ambientali del contesto territoriale interessato, che pone in risalto l'incompatibilità delle previsioni stesse specie in relazione alle condizioni di sicurezza e di tutela della pubblica e privata incolumità che non vengono garantite"*
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 16703 del 30/11/2015 (prot. Ecologia n. 16186 del 30/11/2015): richiama propria nota prot. n. 10222 del 17/07/2015 con cui viene



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE ECOLOGIA  
Servizio Via e Vinca**

dichiarato il non assoggettamento del progetto ai vincoli di competenza delle medesima Autorità

- Arpa Puglia, DAP Lecce, prot. n. 34 del 09/09/2015 (prot. Ecologia n. 12116 del 09/09/2015): condivide i contenuti del parere reso dal Comitato VIA nella seduta del 17/07/2015
- Sbeap Archeologica, prot. n. 10694 del 30/09/2015 (prot. Ecologia n. 14694 del 30/10/2015): ritiene non sussistenti motivi stativi alla realizzazione dell'impianto ma, pur tuttavia, richiede alla società la predisposizione e la trasmissione della carta del rischio archeologico
- Sbeap Paesaggio Le-Br-Ta, prot. n. 2561 del 27/11/2015 (prot. Ecologia n. 16183 del 30/11/2015): ritiene che per l'impianto proposto non si possa escludere l'assoggettabilità a VIA, per tutte le motivazioni rappresentate nel parere endoprocedimentale
- Mibact - Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 9812/2015 (nella quale dichiara che rilascerà il proprio parere definitivo dopo aver acquisito il contributo istruttorio da parte delle Soprintendenze di settore), prot. n. 11289 del 28/12/2015 (prot. Ecologia n. 40 del 05/01/2016) nella quale *"si concorda con le istruttorie tecniche degli istituti periferici e si rimanda il progetto a valutazioni di impatto ambientale"*, parere ribadito con successiva nota prot. n. 256 del 13/01/2016 (prot. Ecologia n. 517 del 15/01/2016)
- Provincia di Lecce-Settore Ambiente, sviluppo del territorio e programmazione strategica, prot. n. 1399 del 12/01/2016 (prot. Ecologia n. 520 del 15/01/2016): rappresenta di non avere competenza nella pratica in argomento, non rilasciando alcun contributo istruttorio
- Comune di Martano (interventato in CdS), prot. n. 598 del 15/01/2016 (prot. Ecologia n. 527 del 15/01/2016): richiamando l'entrata in vigore del PPTR, rilascia parere sfavorevole alla fattibilità dell'intervento, confermando al contempo la non conformità dello stesso al PRG vigente del Comune

Pertanto:

- sulla scorta degli esiti della conferenza istruttorio del 30/11/2015 a cui integralmente si rimanda nonché di quella odierna, sulla base dei pareri che convergono nel senso di assoggettare a VIA l'intervento di che trattasi, come di seguito elencati:
  - Comitato Regionale per la VIA rilasciato nella seduta del 17/07/2015
  - Arpa Puglia - DAP Lecce, prot. n. 34 del 09/09/2015
  - Mibact - Segretariato Regionale per la Puglia-Bari, reso in sede di CdS del 14/01/2016 avente prot. n. 256 del 13/01/2016
  - Comune di Martano, prot. n. 598 del 15/01/2016 (che espressamente esprime parere sfavorevole)
- sulla base dei pareri di seguito elencati:
  - Adb Puglia, prot. n. 16703/2015

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE ECOLOGIA  
Servizio Via e Vinca**

la conferenza decisoria stabilisce di esprimere parere di assoggettamento a procedura di VIA nell'ambito del procedimento di riesame avviato d'ufficio con nota prot. n. 346 del 14/01/2015 al fine di dare ottemperanza alla statuizione emessa dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5092 del 14/10/2014 di annullamento del precedente provvedimento emesso dalla Regione Puglia con D.D. n. 380/2009.

La seduta odierna di CdS si conclude alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Dirigente dell'UTC del Comune di Martano (Le)**

*Ing. R. Mittaridonna*

**Il Sindaco del Comune di Martano**

*Dott. Fabio Tardantino*

**Il Presidente della CdS**

*(Avv. G. Barberi)*